



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Segretariato Generale
Divisione I



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 09/07/2010
Prot. 11 / 1 / 0001996

- Alle Direzioni provinciali del lavoro

- e, p.c. - Al Direttore generale dell'INPS
c.a. Dott. Mauro Nori

- Al Direttore generale per le politiche
previdenziali
Prof. Giovanni Geroldi

LORO SEDI

OGGETTO: Articolo 7, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. -
Composizione Comitati provinciali INPS -

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" ha apportato, tra l'altro, alcune modifiche alla disciplina dell'organizzazione degli enti pubblici previdenziali.

In particolare, l'art. 7, comma 10, ha previsto la riduzione "*in misura non inferiore al 30%*" del numero dei componenti dei comitati provinciali dell'INPS, di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'articolo 44 della Legge 9 marzo 1989 n. 88, con effetto dalla ricostituzione dei Comitati stessi.

Considerato che è in corso il rinnovo di molti Comitati, si ritiene necessario fornire alcune linee di indirizzo alle Direzioni provinciali, al fine di garantire uniformità di applicazione alla disposizione in argomento.

Preliminarmente, si ritiene che la suddetta riduzione dovrà essere applicata nella misura del 30% e rapportata alle singole categorie già individuate dal legislatore, con l'eccezione dei rappresentanti istituzionali, la cui partecipazione è essenziale per la specifica funzione di controllo che esercitano nell'ambito del comitato stesso.

Si rileva, inoltre, stante l'esplicita previsione legislativa, la necessità di salvaguardare la riserva, in seno al comitato, della rappresentanza del dirigente d'azienda, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, i Comitati provinciali dell'INPS dovranno essere ridotti da venti a **quattordici** componenti come di seguito specificato:

- **sette** (in luogo di undici) rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
- **due** (in luogo di tre) rappresentanti dei datori di lavoro;
- **due** (in luogo di tre) rappresentanti dei lavoratori autonomi;
- il direttore della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- il direttore della Direzione provinciale del tesoro territorialmente competente;
- il dirigente della sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente.

Per la regione Trentino Alto Adige, è chiamato a far parte dei Comitati provinciali anche un rappresentante delle Amministrazioni di ciascuna delle Province autonome.

Per la ripartizione delle rappresentanze dei gruppi linguistici nelle Province sopra menzionate resta fermo il disposto degli articoli 6 e 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n.58.

Per la Sicilia è chiamato a far parte, ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 466, il rappresentante della Regione.

Si precisa, infine, che le suddette riduzioni dovranno applicarsi anche alle speciali Commissioni dei Comitati provinciali competenti a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Inps, concernenti le prestazioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL SEGRETARIO GENERALE
Cons. Francesco Verbaro

